Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Riconoscimento qualifica professionale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande conseguita all'estero per l'esercizio dell'attività in Italia

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Riconoscimento della qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta attività regolamentata.

La legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, all'art. 2, punto 6, stabilisce "Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio."

Istanza di riconoscimento del requisito professionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. istanza in bollo da € 16,00 indirizzata al Servizio regolazione del mercato - Abilitazioni professionali;
2. attestazione del versamento pari a € 31,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi alla cassa o con il sistema PagoPA;
3. documentazione attestante le condizioni per il riconoscimento delle attività ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
4. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
5. traduzione giurata della documentazione originariamente prodotta in lingua diversa dalla lingua italiana.

> Il pagamento con PagoPA può essere effettuato a seguito dell'emissione da parte dell'Ufficio Abilitazioni professionali di un avviso di pagamento identificato da un QRCode

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista III dell'allegato IV del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206

Le condizioni stabilite dalla normativa per poter ottenere il riconoscimento (art. 30 comma 1, lettera D, del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206) al fine dell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in ristoranti e spacci allestiti per la consumazione in loco sono:

1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attivita' in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

Il servizio Abilitazioni professionali non è competente pe il riconoscimento di titoli di studio (conseguiti all'estero e non) abilitanti all'eserciizo di attività professionali, per i quali gli utenti dovranno rivolgersi agli Uffici ministeriali competenti in materia, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

L'allegato 2 al sistema generale di Riconoscimento delle qualifiche professionali ricomprende nelle attività regolamentate contemplate da una direttiva transitoria (di cui all'elenco delle direttive transitorie all. A alla direttiva 92/51) l'attività di ristoranti e spacci di bevande clone 85 gruppi 852 (clone CITI85) Attività di servizi personali. In tale elenco è pertanto ricompresa l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in ristoranti e spacci di bevande con consumazione, in entrambi i casi, sul posto in locale attrezzato per la somministrazione.

Normativa
D. Lgs. 9-11-2007 n. 206 Attuazione direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscim…
Lista III dell'allegato IV del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 - Disciplina generale delle attività comm…

Contatti
Indirizzo
Largo Carlo Felice, 70 - Cagliari
CAP
09124
Telefono
070/605121
Email
abilitazioniprofessionali@caor.camcom.it
PEC

cciaa@pec.caor.camcom.it
Orari

Sportello al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Note

L'Ufficio abilitazioni professionali si occupa dell'**Elenco dei raccomandatari marittimi**, del **Ruolo conducenti**, del **Ruolo periti ed esperti** e degli **esami** abilitanti per gli **Agenti di affari in mediazione** e i **Mediatori marittimi e pubblici mediatori**.

Ultima modifica
Mar 26 Lug, 2022
Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina?

No votes yet

Aliquota form-LE-HtEq40UIgKcsXHDcNwdgrl fivestar_form_1